



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 87/2019 r.g.;

vista l'istanza presentata da LUCIA DAL ZOVO come meglio identificata in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Luca Fusi nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di LUCIA DAL ZOVO nata a Selva di Progno (VR), il 24.02.1958 e residente in Sirmione (BS), via Tintoretto n. 21, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Luca Fusi, con studio in Desenzano del Garda, Via Roma 69, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



g) ordina la consegna e il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare per sè e per la propria famiglia l'appartamento sito in Sirmione (BS), Via Tintoretto n. 21 sino alla data di aggiudicazione del bene;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, nel corso della procedura, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (art. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 1 ottobre 2019

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Fallimentare

Ricorso per la Liquidazione del Patrimonio

ex articolo 14 *ter* ss. – L. n. 3 del 27/01/2012

Istanza N. 34-18 R.G.

DAL ZOVO LUCIA, C.F. OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente OMISSIS, domiciliata presso lo studio del professionista svolgente i compiti e le funzioni attribuiti all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Dott. Luca Fusi, con Studio in Desenzano del Garda (Bs) via Roma n. 69, iscritto alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, C.F. FSULCU67S05D940D (PEC: luca.fusi@odcecbrescia.it) nominato con decreto del 02.03.2018 – all. 1 emesso dal Tribunale di Brescia, Giudice Delegato Dott. Gianni Sabbadini nell'ambito della procedura n. 34/2018 R.G. - in data 07.03.2018 il professionista nominato accettava l'incarico conferitogli – all. 2

- di seguito per brevità, "Ricorrente"

CON L'AUSILIO

del predetto professionista Dott. Luca Fusi svolgente i compiti e le funzioni attribuiti all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

PREMESSO CHE

- La Ricorrente è stata titolare della ditta individuale denominata "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA" operativa nel settore del commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camice, con domicilio fiscale in Sirmione (BS), iscritta al Registro Imprese di Brescia al N. BS-434526 a far data dall' 1.2.2002 e in seguito cancellata dal predetto Registro in data 23.04.2014, si allega la visura camerale – all. 3 e la visura di cessazione della partita iva - all.3a;
- La Ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta, ed in particolare:
 - di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quella di cui all'istanza cui il presente ricorso è riferito, ex art. 6, comma 1, L. 3/2012 – l'attività d'impresa esercitata con la ditta individuale denominata "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA" è cessata in data 23.04.2014, quindi da oltre un anno e pertanto non fallibile, indipendentemente dai requisiti di soglia di cui all'art. 1, R.D. 267/42, tantomeno sono aperte procedure concorsuali ordinarie in capo alla stessa;

- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento, vale a dire in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente;
 - di non trovarsi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, nelle sotto indicate condizioni che renderebbero inammissibile la proposta, in particolare:
 - * non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella per cui viene presentata la proposta;
 - * non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di cui alla presente proposta;
 - * non ha subito, per cause ad essa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis ex L. 3/2012;
- La Ricorrente ha quindi chiesto al professionista svolgente i compiti e le funzioni attribuiti all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di formulare la relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3;
- Il Dott. Luca Fusi ha quindi:
- informato gli Uffici fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante dell'avvenuta nomina – all. 4 nonché ex art. 14 ter comma 4 L. 3/2012 ha notiziato l'Agente della Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e gli Enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante circa la richiesta di formulazione della relazione particolareggiata - all.4a;
 - provveduto alla redazione della relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. 3/2012 a corredo del ricorso per la procedura di liquidazione del patrimonio esplicitando quanto segue:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

Tutto ciò premesso, la Ricorrente,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale per essere ammessa alla procedura di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012.

1) BREVI CENNI SULL'ATTIVITA' SVOLTA

La Ricorrente, dall'ottobre 1999 al febbraio 2014 è stata titolare della ditta individuale "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA" operante nel settore del commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, con domicilio fiscale in OMISSIS L'attività di commercio al dettaglio in sede fissa è iniziata nel punto vendita presso il centro commerciale OMISSIS; immobile che nel maggio 2004 è stato acquistato al prezzo di euro OMISSIS. In seguito, nel settembre 2009 al punto vendita di OMISSIS si è aggiunto il negozio in OMISSIS, mediante la stipula di contratto di locazione finanziaria.

2) CAUSE DELLA CRISI

A far data dal periodo 2009 e a seguire, le condizioni fisiche della Ricorrente OMISSIS – i dettagli sono riportati nella documentazione medica allegata al verbale di audizione n. 1 del 15 marzo 2018 a sua volta allegato alla relazione particolareggiata. Ai problemi fisici della Ricorrente che l'hanno ostacolata nella gestione della propria attività imprenditoriale, nell'economia globale e in particolare in quella italiana si è abbattuta la peggiore crisi economica dopo la storica crisi del '29, durata per almeno un decennio e terminata solo nel 2017. Dalla ricerca "demografia d'impresa nei centri storici italiani", realizzata dall'Ufficio Studi di Confcommercio nel febbraio 2017, che ha preso in esame 40 Comuni italiani di medie dimensioni capoluoghi di provincia ove risiede l'11,6% della popolazione italiana e tredici categorie distributive, rileva che la crisi economica che ha infierito sull'economia mondiale per almeno 10 anni ha colpito duro in particolare il commercio al dettaglio in Italia, portando alla chiusura di un negozio su dieci. La stessa Confesercenti, analizzando l'andamento del comparto del commercio dal 2008 alla fine di ottobre 2016, ha rilevato la progressiva riduzione delle attività, con poco più di 871 mila negozi contro gli oltre 962 mila operanti prima della crisi. La medesima ricerca evidenzia che al primo posto tra le categorie più colpite ci sono i negozi del tessile-abbigliamento, il cui numero si è ridotto di un quinto a poco più di 127 mila negozi – Roberto Manzoni, presidente della federazione Italiana Moda, in un'intervista pubblicata sul quotidiano "il Fatto Quotidiano.it –spazio economia per l'Italia" del 4 maggio 2017, sostiene che *"per il settore del tessile-abbigliamento c'è stato un calo delle vendite del 40-50%, oltre a tasse e bollette, tra spesa alimentare, casa, smartphone e gite del fine settimana sono cambiate le priorità degli italiani – senza dimenticare il ruolo delle catene low price e il fast fashion, che hanno saputo creare modelli di business con capi dall'immagine accattivante, acquistabili a prezzi tali da permettere un turn over nel guardaroba rapido e poco*

impegnativo". Alla luce delle cause descritte, la Ricorrente soprattutto per l'aggravarsi delle proprie condizioni fisiche è stata costretta a procedere con la chiusura dell'attività commerciale della propria ditta individuale "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA".

3) SINTESI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

La Ricorrente ha accumulato debiti come di seguito riportati per complessivi euro OMISSIS , di cui debiti d'impresa per euro OMISSIS e debiti personali per euro OMISSIS. La situazione debitoria è emersa dalla documentazione in possesso della Ricorrente e altresì dall'attività di riscontro esterno delle posizioni creditorie c.d. "circularizzazione" attuata dal professionista svolgente le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi. L'elenco dei creditori con il dettaglio delle somme dovute e delle azioni giudiziarie promosse per il recupero coattivo dei crediti è rappresentato nell'all. 5, di seguito la sintesi tabellare:

OMISSIS

In merito alla posizione creditoria di OMISSIS, evidenziata tra i debiti derivanti dall'attività d'impresa, la Ricorrente intende porre all'attenzione dell'Onorevole Tribunale adito che il creditore attraverso la missiva del 5.4.2018 inoltrata dai propri legali all'OCC a mezzo PEC in data 06.04.2018, ha precisato il proprio credito in complessivi euro OMISSIS, così dettagliato:

OMISSIS

Il creditore nonostante i beni immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria: N. 6021340=negozio OMISSIS e N. 6021346=negozio OMISSIS, siano stati al medesimo restituiti dalla Ricorrente ha inteso applicare le penali contrattuali a titolo di "risarcimento danno per risoluzione" per la somma complessiva di euro OMISSIS oltre a spese legali per euro OMISSIS. La Ricorrente, in sede di prima audizione presso l'OCC quantificava il proprio debito nei confronti di OMISSIS in euro OMISSIS in quanto non immaginava potessero essere addebitate da parte del creditore le "penali risarcimento danno per risoluzione" avendo per l'appunto restituito al proprietario i beni immobili in questione. L'OCC con propria missiva del 19.10.2018, considerate le notizie di vendita dei beni immobili oggetto dei contratti di leasing N. 6021340 e N. 6021346, realizzata nel frattempo dal creditore, formulava la richiesta di riprecisazione del credito, nutrendo perplessità circa la considerazione degli importi realizzati dalla vendita dei beni nella quantificazione delle penali da "risarcimento danno per risoluzione". In data 30.10.2018, lo Studio Legale OMISSIS, confermava la vendita a terzi dei beni immobili avvenuta in data 13.03.2018 rispettivamente per la somma di euro OMISSIS e euro OMISSIS e che la precisazione del credito trasmessa a mezzo PEC in data 06.04.2018 già considerava tale circostanza - copia delle missive all. 6.

La Ricorrente in proposito precisa che il debito in conto penale non è mai emerso nelle azioni

legali promosse dal creditore contro la medesima; non è emerso nella sentenza N. 2741/14 di condanna del Tribunale ordinario di Brescia al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili oggetto dei citati contratti di leasing, non è emerso nell'azione revocatoria del f.do patrimoniale costituito in data 29.05.2012 di cui alla sentenza N. 20808/2015 del 10.05.2019 del Tribunale Ordinario di Brescia, non è emerso nell'atto d'intervento nella PE 765/2017 presso il Tribunale Ordinario di Brescia, inerente all'abitazione di proprietà in Sirmione (BS).

4) SPESE DI PROCEDURA

In ossequio al disposto dell'art. 14, comma 1, del D.M. n. 202/2014 che rimette alle parti la "negoiazione del compenso" spettante al professionista svolgente funzioni di OCC, la Ricorrente conferma di aver preso visione e accettato la comunicazione di "preventivo costi e spese" formulata dal professionista svolgente le predette funzioni – all. 7. Il preventivo costi e spese, partitamente, nella determinazione del compenso rimanda ai parametri individuati nel D.M. n. 202/2014 – le percentuali da applicarsi sull'attivo stabilito nella fase di preventivazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti sono state applicate sull'ammontare di euro OMISSIS, mentre le percentuali da applicarsi sul passivo accertato nella fase di preventivazione di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro della giustizia, sono state applicate su un ammontare di euro OMISSIS. L'importo massimo e minimo del compenso al netto della riduzione concordata del 40% è risultato rispettivamente di euro OMISSIS e di euro OMISSIS – l'importo del compenso è stato determinato in euro OMISSIS oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15,00% pari ad euro OMISSIS e così per un totale complessivo di euro OMISSIS oltre IVA e Cassa. Il preventivo costi e spese fa espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo che sarà realizzato e del passivo che sarà definitivamente accertato.

Il compenso professionale comprende l'assistenza nella predisposizione del ricorso per la procedura di liquidazione del patrimonio, la redazione della relazione particolareggiata, l'attività richiesta fino alla chiusura della liquidazione.

Oltre alle spese in c/to compenso dell'OCC, la ricorrente segnala che ai fini dell'inventario e della stima dei beni merce propedeutici alla formulazione della presente domanda di liquidazione del patrimonio si è reso necessario l'ausilio dell'Istituto Commissionario OMISSIS il quale a fronte del servizio reso ha emesso la fattura di addebito n. 133-18 di euro OMISSIS – all. 8.

Ai sensi dell'art. 14 *duodecies* L.3/2012, i crediti per i compensi e i rimborsi spese dell'OCC e dei professionisti facenti funzioni di OCC e in generale dei crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono portati in conto quali passività privilegiate ex art. 2751 bis c.c. per l'intero, in quanto crediti anteriori alla domanda e prededucibili per l'intero importo in quanto

crediti sorti in funzione della procedura e comunque dopo il deposito della domanda e quindi, come tali, da soddisfarsi integralmente – tali oneri sono da considerarsi in prededuzione.

5) PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE

Redditi e crediti in c/to trattamento di fine rapporto:

- Reddito da lavoro dipendente: il reddito mensile da lavoro dipendente percepito dalla Ricorrente frutto dell'attività prestata a favore della società OMISSIS con sede in OMISSIS C.F. e partita IVA OMISSIS è pari ad euro OMISSIS come documentato dal foglio paga del mese di luglio allegato alla relazione particolareggiata. L'importo mensile netto percepito di euro OMISSIS è comprensivo del rateo mensile in c/to trattamento di fine rapporto dell'importo lordo di OMISSIS. Considerato l'importo netto mensile percepito e l'entità delle spese necessarie per il proprio mantenimento e della propria famiglia che nel successivo punto c) sono analiticamente elencate, rende non percorribile l'ipotesi di una contribuzione con redditi personali alla formazione dell'attivo della procedura di liquidazione del patrimonio. La Ricorrente, precisa che l'importo netto dello stipendio mensile ha subito un decremento di circa euro OMISSIS passando dall'importo di euro OMISSIS del foglio paga del mese di gennaio dell'anno 2018 allegato al verbale redatto in occasione della prima audizione presso l'OCC – la riduzione dell'importo è conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro che la Ricorrente si è vista costretta a ricorrere su consiglio del proprio medico curante.
- Trattamento di fine rapporto: la Ricorrente per far fronte al pagamento delle spese condominiali e alle utenze domestiche maturate con riferimento all'appartamento di OMISSIS in cui risiede con la propria famiglia si è vista costretta a chiedere al datore di lavoro un'anticipazione del proprio TFR – la richiesta di anticipazione del TFR è stata soddisfatta nel mese di aprile 2019 per l'importo netto di OMISSIS.
- Reddito da locazione commerciale: la Ricorrente è proprietaria del negozio collocato nel centro commerciale denominato OMISSIS, meglio descritto nel § "BENI IMMOBILI" del presente ricorso al punto 5) – tale immobile è concesso in locazione commerciale alla società presso la quale la Ricorrente è alle dipendenze – la durata della locazione è di anni otto con inizio 01.01.2017 e termine 31.12.2024, il corrispettivo annuo della locazione commerciale è stabilito in euro OMISSIS da pagarsi in dodici rate mensili anticipate di euro OMISSIS – copia del contratto già all. 45 del verbale OCC n. 1 allegato alla relazione particolareggiata. La Ricorrente, precisa:
 - a) che il bene immobile in questione è oggetto della procedura esecutiva immobiliare N. 571/2017 R.E. presso il Tribunale di Verona i cui dati di sintesi sono i seguenti:

Procedura di vendita	Vendita senza incanto
Giorno 1° asta	02.10.2019 ore 14:30
Luogo d'asta	Camera di commercio di Verona in Corso Porta Nuova n. 96
Prezzo base	Euro 145.000,00
Offerte minime in aumento	Euro 1.000,00
Offerta minima per partecipare	Euro 108.750,00

Copia dell'avviso di vendita è allegata alla relazione particolareggiata.

- b) che, dal mese di aprile dell'anno 2018 la conduttrice OMISSIS ha versato in c/to locazione al Custode Giudiziario Avvocato Alessandro Pasquini, con Studio in Verona via Frattini, n. 12 con cadenza mensile la somma di euro OMISSIS e così per la somma complessiva di euro OMISSIS alla data del 05.08.2019. Considerato che il pagamento del canone avviene come predetto anticipatamente con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese di settembre del c.a. la somma complessivamente che sarà versata alla procedura esecutiva immobiliare N. 571/2017 sarà di euro OMISSIS. Tale somma nell'ipotesi di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio potrà essere compresa nell'attivo della procedura stessa.

Beni patrimoniali:

- **Beni immobili:**
 - ❖ **NEGOZIO**, collocato nel centro commerciale denominato OMISSIS, il cui valore è stato così stimato dal C.T.U. della PE N. 571/2017 (copla della perizia è prodotta nella relazione particolareggiata formulata ex art. 14 ter L.3/2012 comma 3):

+ sup. 157 mq *val.mq €1.500	€ 235.500	
- Decurtazione 20%	€ 47.500	Sussistenza ctr di locazione commerciale con redditività del 5%, ritenuta dal C.T.U. non "buona"
= valore venale di mercato	€ 188.000	
- Adeguamento e correzioni	€1.000	Cancellazione pignoramento e ipoteche

- Adeguamento e correzioni	€ 41.608	Spese condominiali
= Prezzo e base d'asta	€ 145.000	Arrotondato in eccesso

di seguito gli identificativi catastali:

- o piena proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni, di un immobile sito in OMISSIS.

Ai fini della valorizzazione della massa attiva inerente i beni immobili, il valore del bene in questione che la Ricorrente ritiene possa essere considerato è il valore venale di mercato di € 188.000,00 prudenzialmente decurtato limitatamente alle spese condominiali maturate nell'anno in corso del rogito ed in quello precedente, visto che il creditore "Condominio" dal punto di vista giuridico nell'ipotesi della presente proposta di liquidazione sia accolta, dovrà trovare soddisfazione all'interno della procedura stessa nell'ambito della categoria "crediti chirografari". Prudenzialmente le spese condominiali da portare a decurtazione del valore venale di mercato di € 188.000,00 considerata la responsabilità solidale tra l'aggiudicatario e la Ricorrente nell'ipotesi che il creditore non trovi piena soddisfazione nell'ambito della procedura di sovraindebitamento è così determinata:

Media annuale delle spese condominiali	7.000,00
Spese condominiali anno 2019 (anno rogito)	+ 7.000,00
Spese condominiali anno 2018 (anno precedente rogito)	+ 7.000,00
Totale adeguamento e correzioni	= 14.000,00

Alla luce della rideterminazione del valore dell'adeguamento-correzione per spese condominiali, il valore del bene immobile da considerare ai fini della presente proposta è di euro 173.000,00, di seguito il dettaglio:

Valore venale di mercato già decurtato per la sussistenza del ctr di locazione commerciale	+ 188.000,00
Decurtazione cancellazione pignoramento e ipoteche	- 1.000,00
Decurtazione spese condominiali dell'anno del rogito e di quello precedente	- 14.000,00

Prezzo e base d'asta	= 173.000,00
----------------------	--------------

- ❖ APPARTAMENTO e BOX, ubicati nel Comune di OMISSIS, il cui valore è stato così stimato dal C.T.U. della PE N. 765/2017 (copia della perizia è prodotta nella relazione particolareggiata formulata ex art. 14 ter L.3/2012 comma 3):

+ sup. 120 mq *val.mq €2.200	€ 264.000
= valore venale di mercato	€ 264.000
= Prezzo e base d'asta-valore di mercato in condizioni di vendita forzata	€ 210.000

di seguito gli identificativi catastali:

- o piena proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni, OMISSIS adibito ad abitazione principale della ricorrente e della propria famiglia;
- o piena proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni, OMISSIS.

Il valore del bene immobile da considerare ai fini della presente proposta è di euro 210.000,00.

La Ricorrente, riguardo al proprio patrimonio immobiliare, informa che a far data dal periodo 2009 e a seguire, come peraltro già descritto, le proprie condizioni OMISSIS opportunamente comprovati dalla documentazione consegnata al professionista nominato, svolgente funzioni e compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento che hanno portato alla scelta, animata dalla necessità e dal legittimo desiderio di tutelare per quanto possibile anche e soprattutto le due figlie all'epoca rispettivamente di anni 22 (OMISSIS) e di anni 17 (OMISSIS), garantendo anche per il futuro il sostentamento della famiglia, di costituire in data 29.05.2012 un fondo patrimoniale, senza la seppur minima intenzione di privilegiare gli interessi della propria famiglia rispetto ad eventuali ragioni creditorie dei creditori. Con sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia N. 20808/2015 R.G. del 10.05.2019, il fondo patrimoniale in questione è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di UBI Leasing S.p.a avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Bussolengo (VR)

e l'unità immobiliare sita nel Comune di OMISSIS meglio sopra identificate. Copia della sentenza è allegata alla relazione particolareggiata.

- Beni mobili:

Merce in c/to rimanenza: dalla cessazione dell'attività commerciale della ditta individuale "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA" è residuo uno stock di calze-donna, calze-uomo e abbigliamento intimo, costituito da 29.750 pezzi. L'istituto Commissionario OMISSIS in data 24.09.2018 ha proceduto alla ricognizione dei beni e alla stima del valore di mercato, fissandolo in un range di valori oscillanti tra i 0,20 e i 0,50 centesimi al paio – il valore complessivo di mercato è così compreso tra euro 5.950 e euro 14.875 – prudenzialmente ai fini della valorizzazione della massa attiva "beni mobili" si ipotizza un valore medio dello stock di euro 10.500,00. Copia della perizia è allegata alla relazione particolareggiata.

- Beni mobili registrati:

Come riscontrabile dall'ispezione richiesta dal professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC presso il PRA (pubblico registro automobilistico) di Brescia la Ricorrente è titolare dei seguenti beni:

- ❖ Alfa Lancia 164 TG BSB95816, data dell'atto d'intestazione 31.05.1993, prezzo del veicolo euro 2.184,87 – il bene non è più nelle disponibilità della Ricorrente dall'anno 2000, all'epoca lo stesso fu ceduto gratuitamente nei confronti di un soggetto extracomunitario che si era impegnato a propria cura e spese al perfezionamento della pratica di "radiazione-esportazione" presso il PRA di Brescia – tale soggetto si limitò alla consegna delle targhe che la Ricorrente ancora possiede non potendo adempiere la pratica di radiazione essendo stato nel frattempo iscritto un fermo amministrativo a cura dell'Agente della Riscossione;
- ❖ Fiat auto spa Multipla TG BN283SX, data dell'atto d'intestazione 31.10.2000, prezzo del veicolo euro 18.489,16 – il bene dall'anno 2015 è depositato presso l'officina OMISSIS il veicolo è inutilizzabile per gravi danni al motore – anche in questo caso l'Agente della Riscossione ha iscritto un fermo amministrativo.

Ai fini della determinazione del valore dell'attivo della procedura di liquidazione, considerato lo status dei predetti beni mobili registrati, alcun valore viene ad essi associato.

- Altre attività

La Ricorrente s'impegna a mettere a disposizione della procedura qualsiasi

sopravvenienza attiva utile al miglior soddisfacimento dei creditori nell'arco temporale riferibile alla procedura richiesta, e ciò sia in dipendenza di un miglioramento della propria posizione reddituale, sia per altre cause.

La Ricorrente, descritto quanto sopra è in grado di mettere a disposizione della procedura di liquidazione un attivo di euro OMISSIS, di seguito la sintesi tabellare:

OMISSIS

6) NECESSITA' PER IL PROPRIO MANTENIMENTO E DELLA FAMIGLIA

Come si evince dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di OMISSIS in data 20.08.2019 all. 09, il nucleo familiare della Ricorrente si compone come segue:

- Stato civile: coniugata con OMISSIS;
- Figlia: OMISSIS;
- Figlia: OMISSIS.

Le spese mensili per il sostentamento della famiglia sono quantificabili in euro OMISSIS e in prospettiva in euro OMISSIS considerato che la Ricorrente dovrà trasferirsi in altra abitazione e stipulare un contratto di locazione che s'ipotizza possa prevedere un canone mensile di euro 550,00, di seguito la sintesi tabellare:

OMISSIS

La figlia OMISSIS sta completando gli studi universitari ed è dipendente impiegata part-time e percepisce mensilmente uno stipendio netto di euro OMISSIS come risulta dal foglio paga del mese di luglio allegato alla relazione particolareggiata.

OMISSIS è intestataria di un'utilitaria Opel Corsa i cui costi diretti mensili connessi all'uso ammontano a euro OMISSIS, si veda la tabella sottostante.

La differenza tra l'ammontare dello stipendio netto mensile e l'ammontare delle spese dirette connessi all'uso del veicolo di euro OMISSIS contribuisce ad alimentare le entrate familiari che considerato l'ammontare dello stipendio netto mensile percepito dalla Ricorrente di euro OMISSIS sommano complessivamente a euro OMISSIS.

Considerato l'ammontare delle spese familiari mensili future e l'ammontare degli introiti familiari mensili non si intravede alcuna capacità di contribuzione a favore dell'attivo della

procedura di liquidazione.

Dettaglio delle spese dirette connesse all'uso del veicolo intestato alla figlia Deborah:

OMISSIS

7) LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

Nella consapevolezza che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra cui alcuni valori preventivati ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione, la ricorrente precisa che a fronte dell'attivo conferibile alla procedura di liquidazione del patrimonio di euro OMISSIS è prevista la soddisfazione dei creditori secondo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 c.c., come da sintesi sotto esposta, rimandando per i dettagli al piano di liquidazione analitico allegato alla relazione particolareggiata:

OMISSIS

8) ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Seppure l'atto dispositivo in questione risalgia in un periodo antecedente agli ultimi 5 anni la Ricorrente, al fine di fornire all'Ill.mo G.D. tutti gli elementi utili ad esprimere un giudizio positivo circa l'assenza di "atti in frode" compiuti nei confronti dei creditori nel quinquennio 2013 – 2018 (21.02.2018 data di deposito dell'istanza di nomina dell'OCC), e fornire la migliore rappresentazione della situazione, intende ribadire e precisare quanto segue:

- Fondo patrimoniale

Come più sopra descritto nel § BENI IMMOBILI del punto 5, a far data dal periodo 2009 e a seguire, le condizioni fisiche della Ricorrente sono OMISSIS.

Nel 2012 (periodo antecedente al quinquennio richiamato dall'art. 9, comma 2, L.3/2012), esattamente in data 29.05.2012, al fine di tutelare per quanto possibile le due figlie all'epoca minorenni e comunque per garantire il sostentamento della famiglia, la Ricorrente ha costituito un fondo patrimoniale facendovi confluire l'intero proprio patrimonio immobiliare, senza la benchè minima intenzione di privilegiare gli interessi propri e della famiglia rispetto alle ragioni creditorie di creditori.

Alla luce della sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia N. 20808/2015 R.G. del 10.05.2019, il fondo patrimoniale in questione è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di OMISSIS – i beni immobili siti nel Comune di OMISSIS e nel Comune di OMISSIS già ampiamente descritti e che rientravano nel fondo patrimoniali possono così essere messi a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L.3/2012 a beneficio dell'intera massa dei creditori.

- Contratto di locazione commerciale

La Ricorrente in data 01.01.2017 ha concesso in locazione commerciale alla società OMISSIS, l'immobile in piena proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni, sito in Bussolengo (VR), via Angelo dall'Oca Bianca presso il Centro Commerciale denominato "Gallery Shopping Center" - la durata della locazione è di anni otto con inizio 01.01.2017 e termine 31.12.2024 - il corrispettivo annuo della locazione commerciale è stabilito in euro OMISSIS da pagarsi in dodici rate mensili anticipate di euro OMISSIS.

- Anticipo TFR

la Ricorrente per far fronte al pagamento delle spese condominiali e alle utenze domestiche maturate con riferimento all'appartamento di OMISSIS in cui risiede con la propria famiglia si è vista costretta a chiedere al datore di lavoro un'anticipazione del proprio TFR - la richiesta di anticipazione del TFR è stata soddisfatta nel mese di aprile 2019 per l'importo netto di euro OMISSIS.

9) ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' ED ATTENDIBILITA' DEL RICORSO

Il dott. Luca Fusi, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, sulla scorta di quanto prodotto dalla Ricorrente ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla Ricorrente a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio.

Tutto ciò premesso, la Ricorrente ritenuti sussistenti, i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli art. 14 ter "Liquidazione dei beni"

VISTO

- La relazione particolareggiata del Dott. Luca Fusi, svolgente le funzioni di OCC presentata a corredo del presente ricorso;
- La documentazione di cui all'art. 9, comma 2 ma non quella di cui al medesimo articolo, comma 3 e di cui all'art. 14 ter comma 3, ovvero:
 - o Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute già all. 5;
 - o Inventario di tutti i beni immobili e mobili, recante indicazioni sul possesso degli stessi all. 10 e relative perizie e valutazioni allegate alla relazione particolareggiata;
 - o Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, all. 11;
 - o Elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e della famiglia, già rappresentato al precedente punto 6) della presente domanda

CHIEDE

All'III.mo Tribunale adito, che:

- dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L. 3/2012, non comprendendo all'attivo, come previsto dal comma 6, lett. a) del predetto articolo, i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c. e lett. b), lo stipendio contenuto nei limiti di quanto occorra al mantenimento della ricorrente e della propria famiglia;
- nomini, il liquidatore valutando l'opportunità ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, di individuarlo sempre nella persona del dott. Luca Fusi già nominato quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- disponga, che ai sensi dell'art. 14-quinquies, 2° comma lett. b) L. 3/2012 sino al momento in cui il provvedimento di "omologazione", *rectius* provvedimento di chiusura della liquidazione (non essendo previsto alcun provvedimento di omologazione all'interno della procedura di liquidazione ex artt. 14-ter e seguenti della L. 3/2012) diventi definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore – in particolare si segnalano le procedure esecutive di espropriazione di beni immobili in corso seguenti:
 - ❖ PE immobiliare presso il Tribunale di Brescia N. 765/2017;
 - ❖ PE immobiliare presso il Tribunale di Verona N. 571/2017;
- disponga, idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- ordini, la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- ordini, la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni costituenti il patrimonio di liquidazione;
- disponga, ex art. 14-quinquies lett. e) L. 3/2012, per l'autorizzazione della ricorrente debitrice a utilizzare per sé e per la propria famiglia l'appartamento di via OMISSIS sino alla data dell'aggiudicazione del bene che verrà posto in vendita mediante procedure competitive in seno alla procedura di liquidazione, avendo cura di provvedere al regolare rimborso delle spese condominiali nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio fino all'aggiudicazione del bene in questione;
- ammetta, in prededucibilità tutte le spese della procedura così come meglio specificate al punto 4).

Con osservanza

Brescia, Sirmione 31 agosto 2019

La Ricorrente

Dal Zovo Lucia

Riepilogo allegati:

- 01 Decreto di nomina dell'OCC
- 02 Accettazione incarico OCC
- 03 Visura camerale della ditta individuale "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA"
- 03a Visura cessazione partita IVA della ditta individuale "COSE IN.TIME DI DAL ZOVO LUCIA"
- 04 Informativa all'Agente della Riscossione, agli Uffici fiscali, agli enti locali dell'avvenuta nomina dell'OCC
- 04a Informativa all'Agente della Riscossione, agli Uffici fiscali, agli enti locali della richiesta di formulazione della relazione particolareggiata
- 05 Elenco dei creditori con dettaglio delle somme dovute e delle azioni giudiziarie promosse per il recupero coattivo dei crediti
- 06 Missive avv. OMISSIS- OMISSIS
- 07 Preventivo costi di procedura OCC
- 08 Spese istituto Commissionario OMISSIS
- 09 Stato di famiglia
- 10 Inventario dei beni
- 11 Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (CU periodo 2018, Unico Pf periodo 2017 e periodo 2016)